

DELIBERA n°_67_

**XXXXXXXXX / FASTWEB SPA
(GU14/255255/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 14/06/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXX del 09/03/2020 acquisita con protocollo n. 0107249 del 09/03/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXXXXXXXX, (di seguito Istante), in relazione all'utenza fissa XXXXXXXXX + mobile contratto: XXXXXXXXX di tipo privato, nell'istanza introduttiva del procedimento descrive i fatti come segue: Il decreto legge 148/2017 (convertito in legge 172/2017) ha stabilito che gli operatori dovevano adeguare la tariffazione a 30 gg. entro il 5 aprile 2018. In caso contrario la legge ha stabilito un indennizzo forfettario di euro 50 maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo al 5 aprile 2018. Ristoro di euro 23,55 - non corretto nell'importo- è stato ottenuto il 25/11/2019 in fatt. M022531450 e riguarda quanto previsto dalla Delibera 269/18/CONS, cioè "la completa restituzione dei giorni erosi...." (che è avvenuta il 25/11/2019 e non come previsto dalla delibera entro il 31/12/2018). L'istante in ragione di quanto dichiarato chiede: 1) un indennizzo forfettario di euro 50 maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo al 5 aprile 2018 fino al 31 maggio 2018, pari ad euro 106; 2) spese legali sostenute euro 200,00.

2. La posizione dell'operatore

La società Fastweb SpA. (di seguito Fastweb SpA.) nei propri scritti difensivi rappresenta, in sintesi, quanto segue. Fastweb ha già provveduto, pur non essendo tenuta, al ristoro per la fatturazione a 28 gg nella fattura dell'1/11/2019. Nella fattura emessa l'1/4/2017 si informava l'utente della modifica delle Condizioni Generali di Contratto dando la possibilità di recedere gratuitamente entro 30 giorni. L'istante non comunicava alcun recesso. Il ripristino della fatturazione ogni 30 giorni, veniva comunicato nella fattura emessa il 2/4/2018. Fastweb non era tenuta ad operare alcun rimborso e lo aveva comunicato all'istante il 24/10/2019 in quanto la stessa convenuta aveva proceduto ad un cambio piano tariffario relativo all'abbonamento di rete fissa, e dal processo di rimborso sono esclusi i clienti che, pur essendo passati alla fatturazione a 4 settimane, sono stati

gestiti da Fastweb con un'azione compensativa superiore al rimborso dei giorni che si afferma essere stati erosi.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte per i motivi che seguono. L'istante contesta il mancato adeguamento da parte dell'operatore alle disposizioni del decreto legge 148/2017 (convertito in legge 172/2017) e precisamente dell'art. 19-quinquiesdecies che riguarda "Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi" dove al comma 1. stabilisce che all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, siano apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni »; b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies e' sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice »; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies. Ora, posto quanto sopra, dal corredo probatorio risulta che l'operatore, contrariamente a quanto asserito dall'istante, ha previsto la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile, in conformità a

quanto disposto con la L. n. 172/2017, il 2 aprile 2018 così come risulta dalla fattura n. M000180690. Inoltre, risulta agli atti, che l'operatore abbia anche provveduto al ristoro per la fatturazione a 28 gg mediante accredito di euro 23,55 in fattura oltre ad avere dichiarato di avere posto in essere anche un'azione compensativa superiore al rimborso dei giorni erosi, circostanza questa non contestata dall'istante pur avendone facoltà entro il termine a tal fine concesso. Considerato quanto sopra non rilevando inadempimenti da parte dell'operatore, ne consegue il rigetto della richiesta dell'istante con compensazione delle spese di procedura.

DELIBERA

1. di rigettare integralmente l'istanza del sig. XXXXXXXXX nei confronti della società Fastweb SpA.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 14/06/2021

IL PRESIDENTE

